

ABi
Associazione
Biennale dell'immagine

Statuto

27 ottobre 2020

I - Disposizioni generali

art. 1 Ai sensi dell'articolo 60 e seguenti del Codice Civile Svizzero, con la denominazione di Associazione Biennale dell'immagine, è costituita un'associazione senza scopo di lucro.

art. 2 La durata dell'Associazione è illimitata.

art. 3 La sede dell'Associazione è

Vicolo Chiesa
6830 Chiasso

II Scopi e finalità

art. 4 L'Associazione Biennale dell'immagine ha finalità culturali e si prefigge di:

- diffondere la cultura della fotografia, delle arti e dei media contemporanei quali strumenti di lettura della realtà e promozione della democrazia e del confronto;
- sviluppare rapporti di collaborazione con altri enti, pubblici o privati, o altri soggetti internazionali aventi finalità analoghe.
- intraprendere tutte le azioni suscettibili di rafforzare gli scopi generali dell'associazione.

art. 5 In particolare Associazione Biennale dell'immagine si prefigge:

- La creazione di uno spazio di riflessione sulla fotografia e i suoi rapporti con la storia e le altre arti.
- L'allestimento di esposizioni siano esse storiche, tematiche, personali o collettive;
- L'organizzazione di festival, conferenze, dibattiti, convegni, corsi, tavole rotonde e incontri di studio;
- La proiezione, singola o in rassegna, di audio-visivi e pellicole cinematografiche;
- L'ideazione di pubblicazioni e di riviste, inerenti agli scopi dell'associazione.
- La tutela, la conservazione, la gestione e la catalogazione di archivi fotografici e di testimonianze scritte e visive.

art. 6 Inoltre l'Associazione potrà compiere tutte quelle operazioni, anche di carattere commerciale, che fossero necessarie ed opportune per il perseguimento degli scopi associativi e del suo programma culturale.

III – Soci

art. 7 I soci si distinguono in:

- **Soci attivi**, con diritto di voto e di eleggibilità.
Ogni socio attivo è tenuto a versare il contributo sociale.
- **Soci onorari** nominati dalla direzione o dalla maggioranza dei soci attivi.
Possono essere nominati soci onorari personalità che hanno acquisito meriti particolari.
- **Soci sostenitori** possono essere: persona, fisica o giuridica, che contribuisca finanziariamente all'attività dell'associazione con una somma superiore al contributo sociale. I soci sostenitori non partecipano direttamente alle attività dell'associazione ma la sostengono nei suoi scopi senza diritto di voto.

art. 8 In caso di non ammissione di un socio, la direzione non è tenuta a fornire motivi. La mancata ammissione non può essere oggetto di ricorso.

art. 9 L'ammissione comporta il riconoscimento e l'accettazione degli statuti

IV Organizzazione e amministrazione

art. 10 Gli **organi dell'associazione** sono:

- L'assemblea sociale
- La direzione
- L'ufficio di revisione

art. 11 La **direzione** è composta da 3 a 7 membri, in particolare da:

- un presidente
- un vicepresidente
- un segretario

La direzione è eletta ogni due anni dall'assemblea sociale. All'atto di fondazione è eletta dall'Assemblea Costitutiva. I membri della direzione sono rieleggibili.

art. 12 La direzione è abilitata a:

- amministrare e rappresentare l'associazione;
- aggiornare l'albo dei soci;
- assegnare eventuali mandati speciali;
- preparare il programma culturale e dirigere le attività;
- tenere l'archivio dell'associazione e curare la collaborazione con altri enti;
- evadere la corrispondenza;
- convocare l'assemblea sociale, elaborare la relazione annuale ed elaborare il consuntivo;
- proporre eventuali modifiche statuarie;
- decidere sull'ammissione, radiazione ed espulsione dei soci;
- altri compiti resi necessari da circostanze particolari.

art. 13 L'Assemblea Sociale, come organo supremo dell'associazione, ha le seguenti competenze:

- decidere sui programmi a medio e lungo termine dell'Associazione,
- decidere su proposte e mozioni;
- nominare il presidente, il vicepresidente e gli altri membri della Direzione;
- nominare i soci onorari;
- sorvegliare sui conti e approvare il bilancio consuntivo e preventivo.
- stabilire l'ammontare del contributo annuale dei soci;
- la nomina dei revisori, eletti per 2 anni e rieleggibili;
- decidere sulla modifica degli statuti;
- può occuparsi o essere incaricata di occuparsi di qualunque questione non affidata ad un altro organo.

art 14 L'assemblea si riunisce in seduta ordinaria almeno una volta l'anno.

La convocazione viene diramata almeno 15 giorni prima dell'assemblea, con l'ordine del giorno. Convocazioni straordinarie possono essere convocate dai membri della Direzione oppure quando almeno 1/5 dei soci lo richiede.

L'ordine del giorno dell'Assemblea sociale annuale deve necessariamente includere:

- il rapporto della Direzione sull'attività dell'associazione durante l'anno trascorso;
- i libri contabili e i rapporti dell'Ufficio di revisione;
- l'elezione dei membri di Direzione e dell'Ufficio di revisione alla scadenza dei due anni;
- le proposte individuali.

Art. 15 L'Ufficio di revisione

L'Assemblea Sociale nomina l'Ufficio di revisione.

L'Ufficio di revisione è composto da due persone, più due supplenti e rimane in carica due anni ed è rieleggibile.

Esso esamina i conti annuali, sui quali riferisce per iscritto all'Assemblea Sociale annuale.

V Delibere

art. 16 Ogni socio ha diritto ad un voto e non può rappresentare altri soci. Se non stabilito diversamente dal presente statuto, le decisioni dell'assemblea generale sono prese con la maggioranza assoluta dei voti dei soci presenti; in caso di eguaglianza di voti, quello del presidente dell'associazione conta il doppio. Tutte le decisioni e proposte fanno l'oggetto di un verbale tenuto dal segretario dell'associazione e firmato dal presidente.

art. 17 Hanno diritto di voto, durante l'assemblea generale, i soci in regola con il contributo associativo annuale.

VI Ammissioni, dimissioni ed esclusioni dei soci

art. 18 Le domande di ammissione e dimissioni dall'associazione vanno presentate per iscritto, e vanno valutate dalla Direzione, in virtù dell'adesione ai principi dell'associazione.

art. 19 L'esclusione può aver luogo per gravi motivi, incompatibilità con le finalità dell'associazione e/o in maniera automatica per mancato versamento del contributo sociale annuale per almeno due anni consecutivi.

VII Responsabilità e finanze (capitale)

art. 20 L'associazione risponde per i propri impegni solo con i propri averi sociali. E' esclusa qualsiasi responsabilità dei soci e della direzione.

art. 21 Le risorse dell'associazione sono costituite da:

- contributi sociali,
- sussidi e donazioni
- ricavato delle azioni e delle manifestazioni promosse;
- ricavato degli studi e ricerche intraprese.

art. 22 Il contributo sociale viene stabilito annualmente.

VIII Scioglimento

art. 24 Lo scioglimento può essere pronunciato solamente in assemblea generale straordinaria. Il patrimonio dell'associazione, regolata la situazione patrimoniale, sarà destinato ad un'istituzione al beneficio dell'esenzione fiscale, con finalità analoghe."

IX Disposizioni finali

art. 25 Approvato ed entrato in vigore con l'approvazione dei soci riunitisi all'assemblea del 5 ottobre maggio 2020.

Per quanto non espressamente stabilito nel presente Statuto fanno stato gli artt. 60 e ss. del Codice Civile Svizzero.


Chiasso, 27 ottobre 2020

In rappresentanza dell'associazione:

Il/La presidente Alberto Chollet.



Il/La vice presidente Elide Brunati



Il/La segretario/a: Vera Bianda

